

CRITERI DI SELEZIONE E ACCERTAMENTO

Di Marco Valenti

CARATTERI DELL'AZIONE - CM 25/E

- 1) effettuare un attento **esame di proficuità comparata**, privilegiando gli elementi da cui possano scaturire maggiori imposte accertabili, tralasciando quelli di scarsa rilevanza ... e di natura esclusivamente formale
- 2) considerare attentamente la presenza del **rischio di evasione nel settore dell'imposta sul valore aggiunto**, anche in relazione alle possibili ricadute sulle altre imposte;
- 3) tendere ad un **spostamento delle lavorazioni su annualità più recenti**, al fine di ottimizzare l'attività di riscossione ed evitare l'effetto "urgenza" che scaturisce dalla trattazione sistematica di pratiche per annualità in scadenza;
- 4) approfondire i casi in cui sussistono **ricorrenze di comportamenti evasivi/elusivi identici** da parte di una pluralità di imprese e/o professionisti, collocati **in specifiche aree territoriali**, cercando di individuare l'eventuale soggetto che ha proposto i comportamenti, al fine di interrompere il reiterarsi degli stessi;

CARATTERI DELL'AZIONE - CM 25/E

- 5) ridurre **il tasso di conflittualità**, attraverso una crescita nell'utilizzo degli strumenti partecipativi del contribuente al procedimento di accertamento e quelli deflattivi del contenzioso **[stimolo alla autotutela spontanea]**;
- 6) utilizzare i diversi **strumenti di ricostruzione presuntiva** del reddito **con la massima attenzione**, evitando di contestare redditi non connessi con la concreta realtà riferibile al contribuente ed alla sua effettiva capacità contributiva **[futuro studi di settore]**;
- 7) dedicare l'attività principalmente ai **settori economici con alto livello di tax gap** e a quelli che meno sono stati interessati da controlli negli ultimi anni **[applicativo BI]**.

DIREZIONE DEI CONTROLLI

- a) alle attività di controllo fiscale destinate, in modo specifico, alle diverse **macro-tipologie di contribuenti** e che quindi integrano nel loro complesso la peculiare strategia da adottare per ridurre i rischi di evasione/elusione che caratterizzano ciascuna delle dette macro-tipologie (**attività specifiche**);
- b) alle attività che per loro natura non possono specificamente riferirsi alle suddette macro-tipologie di contribuenti, ma le riguardano tutte “trasversalmente”, in modo più o meno marcato (**attività trasversali**).

nel primo semestre del 2014 è stato messo a disposizione degli Uffici l'applicativo “*Spesometro integrato*”, relativo agli anni 2010 e 2011, che può costituire un importante strumento per comprendere meglio fin dalla fase di selezione i rapporti intrattenuti dai singoli operatori commerciali individuati per le attività di controllo.

GRANDI CONTRIBUENTI

Gli uffici dovranno preferenzialmente concentrare la propria capacità d'indagine verso quelle fattispecie che possono rappresentare una reale evasione o elusione tributaria:

- 1) **Delocalizzazione dei redditi** verso paesi a fiscalità più favorevole, laddove gli intenti perseguiti siano quindi quelli di realizzare arbitraggi impositivi;
- 2) **Transfer pricing**: l'adesione al regime degli oneri documentali non costituisce elemento atto a escludere la possibilità di sottoporre il soggetto a controllo; peraltro, gli uffici dovranno procedere alla selezione di posizioni da sottoporre a controllo in presenza di adesione al regime, soltanto se sussistono ulteriori motivazioni che orientano per tale scelta.
- 3) **Tutela del credito erariale**: erogazione di rimborsi, decadenza di polizze fideiussorie o situazioni debitorie di particolare rilevanza.
- 4) **Pianificazione fiscale aggressiva**.

MA

in considerazione del sempre delicato stato dell'economia, riguardo a pretese che possono comportare significative ricadute sulle aziende interessate

INSTAURARE ADEGUATO CONTRADDITTORIO PREVENTIVO

MEDIE DIMENSIONI

2

- mappatura delle imprese di medie dimensioni presenti nella provincia
- censimento dei rischi di evasione/elusione (comunicazione di servizio n. 84/2013).

FENOMENI
MIGRATORI

OPERAZIONI STROARDINARIE ATTE A CONTRARRE LA DIMENSIONE

Per tale tipologia di imprese deve essere potenziata l'azione di coordinamento con gli altri organi dell'Amministrazione finanziaria, con la **sperimentazione di nuovi modelli di controllo** mutuati dalle esperienze maturate in relazione ai grandi contribuenti, quali il tutoraggio.

PICCOLE DIMENSIONI E AUTONOMI

La **programmazione** delle attività istruttorie e di accertamento:


- attenta analisi del rischio;
- selezione mediante l'utilizzo:
 - degli specifici applicativi di analisi;
 - liste delle posizioni trasmesse nel

Contribuenti con studi di settore:

- percorsi di analisi e selezione esperibili mediante l'utilizzo degli applicativi dedicati
- liste riguardanti

soggetti destinatari delle comunicazioni concernenti la rilevata esistenza di anomalie degli indicatori economici, che risultano non aver mutato il comportamento ritenuto anomalo

PICCOLE DIMENSIONI E AUTONOMI



Articolo 39, secondo comma, lettera d-ter) DPR 600/1973 : accertamento induttivo in caso di

- omessa presentazione dei modelli degli studi di settore
- indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità non sussistenti
- infedele compilazione dei predetti modelli che comporti una differenza superiore al quindici per cento, o comunque ad euro cinquantamila, tra i ricavi o compensi stimati applicando gli studi di settore sulla base dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati indicati in dichiarazione.

Di conseguenza, nell'evidenziare la necessità che i dati presenti negli studi di settore vengano sempre maggiormente impiegati quale strumento di selezione per l'ulteriore attività di controllo, piuttosto che quale mero strumento accertativo, si deve porre particolare attenzione all'attività di accesso breve, che deve essere volta anche a rintracciare i casi in cui il contribuente si sia collocato "*abusivamente*" nel c.d. regime premiale.

MOZIONE CAMERA 03-03-2015

Mozione 1-00709 - presentato da PESCO Daniele - testo di Martedì 3 marzo 2015, seduta n. 384

La Camera,

premessi che:

- l'articolo 62 *sexies*, comma 3, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331 convertito dalla legge n. 427 del 1993, consente l'accertamento *ex articolo 39, comma 1, lettera d)*, nei casi in cui **risulti l'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dall'applicazione degli studi di settore**;
- attraverso gli studi di settore, dunque, **l'Agenzia delle Entrate è legittimata a ricostruire** la redditività di una determinata attività d'impresa o professione e ricostruire la posizione reddituale del contribuente;
- in particolare, partendo dalle relazioni esistenti tra le variabili strutturali e contabili delle imprese e dei lavoratori autonomi con riferimento al settore economico di appartenenza, ai processi produttivi utilizzati, all'organizzazione, ai prodotti e servizi oggetto dell'attività, alla localizzazione geografica e agli altri elementi significativi (ad esempio area di vendita, andamento della domanda, livello dei prezzi, concorrenza, e altro), **lo studio di settore consente di stimare i ricavi o i compensi** che possono essere attribuiti al contribuente; in tal modo, lo studio di settore **diventa uno strumento di controllo basato sulla comparazione** tra i ricavi o compensi dichiarati e quelli direttamente desumibili dalla sua applicazione;
- lo stesso **contribuente può utilizzare lo studio di settore per verificare**, in fase dichiarativa, il posizionamento rispetto alla congruità (il contribuente è congruo se i ricavi o i compensi dichiarati sono uguali o superiori a quelli stimati dallo studio, tenuto conto delle risultanze derivanti dall'applicazione degli indicatori di normalità economica) e alla coerenza (la coerenza misura il comportamento del contribuente rispetto ai valori di indicatori economici predeterminati, per ciascuna attività, dallo studio di settore);

MOZIONE CAMERA 03-03-2015

- lo studio di settore, dunque, da un lato assurge a **strumento di controllo** dell'Agenzia delle entrate circa l'attendibilità dei ricavi o compensi dichiarati dal contribuente; dall'altro, a **strumento di indirizzo del contribuente** in fase dichiarativa, potendo egli decidere, in caso di incongruità o incoerenza, di uniformarsi comunque al risultato dello studio di settore oppure di discostarsene, ritenendo sussistere comprovate ragioni che ne legittimano la disapplicazione;
- quest'ultimo profilo evidenzia come lo studio di settore **assuma di fatto anche una funzione deterrente o, meglio ancora, «condizionante»** nelle scelte del contribuente il quale, spesso, pur di non esporsi ad un potenziale controllo dell'amministrazione finanziaria, decide di «adeguarsi» alle risultanze dello studio di settore, sebbene siano superiori ai ricavi o compensi effettivamente conseguiti. In altre parole, la prassi applicativa degli studi di settore evidenzia non pochi casi in cui il contribuente decide di uniformarsi allo studio di settore, sopportando il pagamento di un'imposta maggiore rispetto a quella dovuta al fine di scongiurare il rischio di un accertamento;

PROBLEMA CAPACITA' CONTRIBUTIVA

MOZIONE CAMERA 03-03-2015

- in un tal contesto, dunque, gli studi di settore **dovrebbero garantire un elevato grado di attendibilità** ovvero rappresentare il più possibile la realtà imprenditoriale del singolo contribuente. Ma al riguardo, è nota la posizione assunta dagli **interpreti** e, soprattutto, dalla **giurisprudenza di legittimità**, che ha **clamorosamente «bocciato» la valenza degli studi di settore**. In più occasioni, infatti, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che i dati comparativi forniti dagli studi altro non sono che parametri astratti e meramente statistici ovvero sia il risultato di una estrapolazione statistica di una pluralità di dati disomogenei (Suprema Corte di Cassazione, Sezione Unite, sentenza 10 dicembre 2009 n. 26635, preceduta dalla relazione tematica n. 94 del 4 luglio 2009 redatta dall'Ufficio del massimario della Suprema Corte). Conseguentemente, **gli studi di settore sono stati ritenuti idonei a ricostruire** la situazione reddituale del contribuente **solo se confortati da altri elementi desunti, in contraddittorio con il contribuente, dalla realtà economica dell'impresa;**
- l'astratta applicazione degli studi di settore, dunque, non garantisce l'attendibilità delle risultanze in termini di ricavi e compensi da dichiarare, potendo in alcuni casi generare significativi effetti distorsivi. Tale aspetto, a dir poco **preoccupante in termini di certezza del diritto ed equità del prelievo**, è stato **notevolmente accentuato dalla crisi economica degli ultimi anni**. La particolare congiuntura economica ha determinato il crollo della redditività delle imprese e professionisti con ovvie ricadute i termini di attendibilità di ricavi. Uno scenario questo, che ha accentuato ulteriormente l'incapacità degli studi di settore a rappresentare adeguatamente la reale situazione reddituale dei contribuenti. Tanto è vero che lo stesso Ministero dell'economia e delle finanze ha ritenuto opportuno intervenire con i decreti ministeriali del 23 dicembre 2013 e del 2 maggio 2014, apportando correttivi «anticrisi» agli studi di settore.

MOZIONE CAMERA 03-03-2015

In particolare, il decreto ministeriale del 2 maggio 2014 ha previsto quattro tipologie di correttivi:

1. modifica del funzionamento dell'indicatore di normalità economica «durata delle scorte»;
 2. correttivi specifici per la crisi;
 3. correttivi congiunturali di settore;
 4. correttivi congiunturali individuali;
- i detti correttivi, analoghi a quelli introdotti per gli studi applicati al periodo di imposta 2011 e 2012, sono stati applicati ai soggetti che hanno dichiarato, nel periodo d'imposta 2013, ricavi o compensi inferiori al ricavo puntuale di riferimento determinato dallo studio di settore;
 - non va sottaciuto, poi, come gli **studi di settore rappresentino in molti casi uno «scudo» a danno dell'amministrazione finanziaria** ovvero a favore di quei contribuenti che, pur conseguendo ricavi o compensi superiori a quelli desumibili dallo studio di settore, si adeguano alle sue risultanze scontando un'imposta minore a quella effettivamente dovuta. Se per un verso lo studio di settore rappresenta un disincentivo all'evasione per i contribuenti che si attestano al di sotto dei ricavi standardizzati (invogliandoli ad adeguarsi), è altrettanto vero che gli stessi studi di settore rappresentano un agevole incentivo alla sottofatturazione proprio per le attività d'impresa e professionali più redditizie (e che dovrebbero maggiormente contribuire al sostentamento delle spese pubbliche);

MOZIONE CAMERA 03-03-2015

- l'adozione dei suddetti **correttivi anticrisi** andrebbe estesa **anche al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014**, considerato il perdurante stato di crisi economica;
- allo stesso modo sarebbe opportuno **potenziare la compliance** tra amministrazione finanziaria e contribuente in armonia con i principi fondamentali dell'ordinamento tributario sanciti dallo Statuto dei diritti del contribuente e degli orientamenti in ambito comunitario (tra cui il principio dell'obbligatorietà del contraddittorio anticipato per ogni forma di accertamento, espresso dalla sentenza 18 dicembre 2006 C. 349/077 – «Sopropè»), semmai incentivando le forme e gli strumenti di contraddittorio che rappresentano oggi un elemento indefettibile del procedimento di accertamento. A tal fine, sarebbe senz'altro **proficua l'attivazione di forme di contraddittorio, anticipate rispetto alla fase dichiarativa**, e dirette ad **assicurare il costante monitoraggio dell'attività imprenditoriale o professionale** ed il suo andamento economico: in tal modo, ancor prima del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi annuale, l'amministrazione finanziaria e il contribuente avrebbero la possibilità di vagliare ed esprimersi sulla reale situazione economica dell'impresa o professione esercitata rispetto alle risultanze degli studi di settore, uniformando la successiva dichiarazione dei redditi all'effettiva situazione reddituale dell'impresa (con conseguenti positive ricadute anche in termini di contenzioso tra amministrazione e contribuenti);

MOZIONE CAMERA 03-03-2015

in ogni caso, nell'ottica del potenziamento della collaborazione tra amministrazione e contribuenti, sarebbe auspicabile per il futuro l'abolizione degli studi di settore quale strumento di rilevazione statistica del reddito favorendo, viceversa, procedure di controllo più attinenti alle oggettive caratteristiche di esercizio dell'impresa o professione e, quindi, maggiormente idonee a rilevare la ricchezza effettivamente prodotta. Tutto ciò potrà ovviamente essere favorito anche attraverso interventi diretti ad una progressiva riduzione della pressione fiscale effettiva, da un maggiore investimento di risorse finanziarie per il potenziamento delle risorse umane in forza all'amministrazione finanziaria impiegate nell'esecuzione dei controlli e verifiche fiscali nonché, infine, dal complessivo miglioramento qualitativo dell'attività di accertamento,


impegna il Governo:

- ad **aggiornare i parametri, le metodologie di calcolo e le funzioni di stima dei ricavi** presunti relativi alle differenti attività soggette agli studi di settore affinché siano allineati, in maniera realistica e puntuale, alla perdurante situazione di crisi economica e finanziaria che attanaglia, da oltre cinque anni, gli esercenti attività di impresa, arte e professione, **prevedendone l'applicazione già alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014;**
- a prevedere, con **decorrenza dal prossimo periodo d'imposta, la riforma degli studi di settore sostituendoli, o in ogni caso affiancandoli, con sistemi di controllo che incentivino una *compliance* preventiva tra contribuenti ed amministrazione finanziaria**, anche attraverso la predisposizione di strumenti informatici gratuiti che consentano agli esercenti di confrontare in tempo reale l'andamento economico e finanziario delle proprie attività rispetto ai modelli statistici *standard*, comprendere le cause di eventuali scostamenti e porvi rimedio, ove necessario senza attendere i termini previsti per i dichiarativi fiscali;


MOZIONE CAMERA 03-03-2015

- a prevedere **specifiche procedure di verifica dell'attendibilità dello studio di settore** per i contribuenti che presentino un risultato di congruità e coerenza, basate sulla valutazione delle concrete caratteristiche di esercizio dell'attività d'impresa o professionale, garantendo la partecipazione attiva del contribuente alla procedura di controllo;
- ad assumere iniziative, anche normative, volte a **promuovere in ogni caso la piena collaborazione tra i contribuenti e l'amministrazione finanziaria nel procedimento di autoliquidazione delle imposte** istituendo, a tal fine, appositi canali di assistenza che aiutino i contribuenti a verificare spontaneamente la correttezza formale e l'adequatezza sostanziale delle proprie risultanze contabili, in un'ottica che stimoli l'adempimento volontario, la fiducia reciproca tra contribuenti ed amministrazione finanziaria, la certezza del diritto e l'emersione della ricchezza effettivamente prodotta e riduca, al contempo, il ricorso a strumenti statici di rilevazione del reddito ed il conseguente proliferare del contenzioso tributario, in armonia e attuazione dei principi di leale collaborazione e obbligatorietà del contraddittorio in via preventiva espressi dallo statuto del contribuente e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea;
- per il perseguimento dei precedenti impegni, a potenziare le risorse umane in forza all'amministrazione finanziaria e a ottimizzare l'attività di accertamento, stabilendo obiettivi che privilegino principalmente la qualità dei controlli, la tutela del contribuente, l'equità distributiva e gli aspetti di educazione fiscale e di leale collaborazione.

PICCOLE DIMENSIONI E AUTONOMI



PERSONE FISICHE



REDDITOMETRO E INDAGINI FINANZIARIE

Di Marco Valenti


del 16/12/2014

IL BILANCIO

I controlli con il redditometro e l'accertamento sintetico del reddito

● **Maggiore imposta accertata** - In milioni di euro

■ **Numero di accertamenti**



* Gennaio-Aprile

Fonte: Agenzia delle Entrate e Corte dei conti

Sei operaio? Due volte in crociera non puoi andare

Mi piace Condividi 12 Tweet 1 +1 0



[//cdn.quinews.net/slr/w900-h600/images/6/1/61-10376648-658126304242977-1941489920-o.jpg](http://cdn.quinews.net/slr/w900-h600/images/6/1/61-10376648-658126304242977-1941489920-o.jpg)

sconto speciale.

Un lavoratore di San Miniato è stato controllato dall'Agenzia delle Entrate dopo la seconda crociera, low cost, fatta insieme alla moglie

PISA — Una crociera all'anno può andare per il fisco. Due no, anche se la seconda è low cost. Così, è scattato il controllo. Protagonista un operaio di **San Miniato**. L'uomo insieme alla moglie è stato due volte in crociera e una sera ha visto arrivare a casa gli addetti dell'**Agenzia delle Entrate**. Ma la situazione è risultata regolare, infatti la coppia avrebbe acquistato la seconda crociera con uno

COMUNICATO STAMPA

**Nessun controllo a casa dell'operaio di San Miniato per due crociere
L'Agenzia smentisce le false notizie di stampa**

In riferimento alla notizia dei presunti controlli del Fisco a casa di un operaio, per chiedere ragione di due crociere, l'Agenzia delle Entrate precisa che non è stato effettuato alcun accesso presso il domicilio di contribuenti per richiedere informazioni su spese per viaggi e crociere.

Nessuna attività di ispezione e verifica, infatti, può essere realizzata dalle Entrate presso le abitazioni private dei contribuenti, se non in presenza di un'espressa autorizzazione da parte della Procura della Repubblica, rilasciata solo in casi estremamente gravi di evasione fiscale, che lascino supporre un reato penale.


La notizia, pertanto, è priva di qualsiasi fondamento e le informazioni diffuse non corrispondono al vero.

Roma, 16 marzo 2015



Ufficio Stampa

REDDITOMETRO




SUGLI INCREMENTI ...

CIRCOLARE 6/E/2015 paragrafo 12

Domanda

Sempre in relazione all'accertamento da redditometro, il contribuente può aver proceduto all'acquisto dell'incremento patrimoniale con i risparmi accumulati negli anni precedenti senza aver fatto ricorso né a istituti di credito né a prestiti dei familiari. In questa situazione, la prova può essere rappresentata dalla documentazione che conferma che, negli anni antecedenti l'acquisto, sono state accantonate le somme utili per la spesa?

Come ribadito dall'Agenzia delle Entrate anche nella Circolare n. 24/E del 2013, in sede di contraddittorio il contribuente può sempre fornire la prova, in relazione alle spese per investimenti sostenute nell'anno:

- della formazione della provvista in anni precedenti **ovvero**  oppure
- della sua effettiva disponibilità ed utilizzo per l'effettuazione dello specifico investimento individuato.

Se si è costituita nelle annualità precedenti la provvista non rileva ai fini della determinazione sintetica nell'anno d'imposta oggetto del controllo.

Ovviamente, questo non esclude la possibilità per l'Agenzia delle Entrate di attivare, per le annualità precedenti in cui si è formata la provvista, autonomi controlli avvalendosi dello strumento accertativo più idoneo, di tipo analitico, induttivo o sintetico.


BANCARI - LA PRIMA IPOTESI:

I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati **sono posti a base delle rettifiche** e degli accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41 **se il contribuente non dimostra:**

1. che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o
2. che non hanno rilevanza allo stesso fine;

PRESUNZIONE LEGALE RELATIVA

STRUTTURA



LA SECONDA IPOTESI:

AUTONOMI

IMPRESE


.. alle stesse condizioni **sono altresì posti** come **ricavi o compensi** a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, ... i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni

se il contribuente:

- non ne indica il soggetto beneficiario
- e sempreché non risultino dalle scritture contabili,

PRESUNZIONE LEGALE RELATIVA

STRUTTURA



IL PARERE DELL'AGENZIA

Secondo la circolare 32/E dell'Agenzia, la documentazione così ottenuta sarà analizzata a cura dell'organo procedente al fine di riscontrare direttamente se le movimentazioni – attive (accreditamenti) e passive (prelevamenti) - ivi evidenziate siano o meno **coerenti con la contabilità del soggetto sottoposto a controllo**, ovvero non siano imponibili o non rilevino per la determinazione del reddito e/o della base imponibile IVA, come anche, con riguardo alle persone fisiche, non risultino **compatibili con la loro complessiva capacità contributiva**. In sostanza, l'invito che arriva da parte dell'amministrazione finanziaria è quello di un utilizzo dei dati acquisiti che porti alla **ricostruzione attendibile della capacità contributiva** del contribuente, capacità che ben potrebbe essere rappresentata dall'analisi delle movimentazioni di natura finanziaria.


TEST PRESUNZIONE

C. COSTITUZIONALE n. 225 del 08.06.2005



E' LOGICO RITENERE CHE I PRELEVAMENTI NON CENSITI EFFETTUATI DA UN IMPRENDITORE SIANO DA RICONDURRE AL PAGAMENTO DI COSTI NERI SOSTENUTI NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI IMPRESA.

TALI COSTI NERI DETERMINANO, PERTANTO, MAGGIORI RICAVI, CHE DEBBONO ESSERE NETTIZZATI DAI RELATIVI COSTI, SECONDO UNA INCIDENZA PERCENTUALE



APPARE UN SALVATAGGIO IN CORNER DELLA LEGITTIMITA' DELLA NORMA SI INTRODUCE UN PERICOLOSO CRITERIO DI DETERMINAZIONE DELLA INCIDENZA DEI COSTI CHE DETERMINA UN A SITUAZIONE PROMISCUA DELLA PRESUNZIONE LEGALE

PRELEVAMENTI PROFESSIONISTI

**CORTE COSTITUZIONALE
SENTENZA N. 228 DEL 6/10/2014**

ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO

- **PREMINENZA APPORTO PROPRIO LAVORO**
- **MARGINALITA' APPARATO ORGANIZZATIVO**
- **NORMALMENTE GESTITO IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA
(PROMISCUITÀ ELEMENTI PERSONALI-PROFESSIONALI)**

NON RILEVA

**PRESUNZIONE MAGGIOR
COMPENSO**

PRELEVAMENTI PROFESSIONISTI

CORTE CASSAZIONE

SENTENZA N. 4585 DEL 6/3/2015

Secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale, anche se le figure dell'imprenditore e del lavoratore autonomo sono per molti versi affini nel diritto interno come nel diritto comunitario, esistono specificità di quest'ultima categoria che inducono a ritenere arbitraria l'omogeneità di trattamento prevista dalla disposizione censurata, alla cui stregua il prelevamento dal conto bancario corrisponderebbe ad un costo a sua volta produttivo di un ricavo.

La decisione della CTR, la quale ha negato l'operatività della presunzione di cui all'art. 32 DPR n. 600/1973 con riferimento ai prelevamenti effettuati dalla contribuente, è dunque conforme a diritto.

TORNIAMO ALLE CONDIZIONI


..... i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni

se il contribuente:

- non ne indica il soggetto beneficiario
- e sempreché non risultino dalle scritture contabili,



UFFICIO DEVE VERIFICARE
ENTRAMBE LE SITUAZIONI



IL CONTRIBUENTE PUO'
DIMOSTRARNE ANCHE UNA
SOLA

DUE SPUNTI GIURISPRUDENZIALI:

**CASSAZIONE 14420
DEL 08.07.2005**

La registrazione del prelevamento nelle scritture contabili supera l'applicazione della presunzione

**CTP Bologna 158
DEL 04.06.2007**

L'indicazione del beneficiario, chiunque esso sia, sposta l'onere probatorio in capo all'Ufficio

E' necessario verificare la corretta impostazione degli obblighi contabili ed anche dei regimi contabili (semplificati senza rilevazione dell'aspetto finanziario e patrimoniale)

DIFESA RISPETTO A CONTESTAZIONI

RICOSTRUZIONE PRESUNTIVA
(CASS. N.25502/11)


Alla presunzione legale è possibile contrapporre una ricostruzione presuntiva da parte del contribuente, comunque sottoposta al vaglio di attendibilità del giudice. Il contribuente può dunque dimostrare che la sua conclusione logica sia più attendibile di quella dell'ufficio)

PROVA CONCRETA E ANALITICA
(CASS. N.22920/14)

Anche in tema di prelevamenti, è necessario da parte del contribuente contrapporre, alla presunzione legale relativa, una prova concreta e analitica e non un'altra presunzione semplice o una prova generica, non potendosi altrimenti invocare il riconoscimento dei c.d. costi occulti

PUO' GENERARE «AVVITAMENTO»

COMPORAMENTI NON «ORTODOSSI» AGENZIA



REITERAZIONE ACCERTAMENTO

CTR LAZIO
240/22/13


«DAL MOMENTO CHE I CONTI CORRENTI BANCARI DEI SOCI ERANO DISPONIBILI SIN DALLA VERIFICA EFFETTUATA NEI CONFRONTI DELLA (...) BEN AVREBBERO POTUTO I VERIFICATORI ACCEDERE AGLI STESSI, SENZA ATTENDERE LA CHIUSURA DELLA VERIFICA A CARICO DELLA SOCIETÀ, E NON GIÀ IN EPOCA SUCCESSIVA, INIZIATIVA CHE AVREBBE POTUTO ESSERE CONSENTITA ESCLUSIVAMENTE IN PRESENZA DI ELEMENTI NUOVI, NON CONOSCIUTI AL MOMENTO DELLA CHIUSURA DELLE INDAGINI, E “SPECIFICATAMENTE INDICATI” – NELL’AVVISO – “A PENA DI NULLITÀ”».

PROVA «DIABOLICA»

CTR SICILIA
335/17/13

«L'UFFICIO INSISTE SULLE RILEVAZIONI BANCARIE E SULL'ONERE DELLA PROVA CHE INCOMBE AL CONTRIBUENTE PER LE OPERAZIONI CHE NON TROVANO RISCONTRO NELLA CONTABILITÀ. **MA IL CONTRIBUENTE NON PUO' ESSERE ONERATO DI UNA PROVA IMPOSSIBILE.** E INOLTRE, NEL CASO IN ESAME, IL (CONTRIBUENTE) HA DATO SPIEGAZIONI E HA ESIBITO **DOCUMENTI (....) CHE GIUSTIFICANO LA IMPOSSIBILITA' DI PORRE IN ESSERE, IN ASSENZA DI UNA OBBLIGATORIETA' DI CONTABILITA' ORDINARIA, UNA RICONGIUNZIONE TRA LE MOVIMENTAZIONI BANCARIE E LE ANNOTAZIONI IN CONTABILITA'»**

CONTI DI TERZI




IL PARERE DELLE ENTRATE

AGENZIA DELLE ENTRATE (circolare n. 32/E/2006 e n. 116/E/1996)

La funzione legittimante dell'autorizzazione dell'organo sovraordinato all'ufficio precedente si estende,

- oltre ai conti intestati e cointestati al soggetto controllato,
- anche a quelli nella sua “**disponibilità**”



di cui il contribuente abbia la possibilità di disporre in virtù di mandato da parte dell'intestatario degli stessi.